



Comune di Pozzolengo
 Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 14

In data: 21.06.2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Presente
BUSTI MARIKA (CONSIGLIERE)	Assente
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente
BUZZACHETTI LUCA (CONSIGLIERE)	Presente
ALBIERO GIROLAMO (CONSIGLIERE)	Presente
SININI CRISTIAN (CONSIGLIERE)	Presente
LODOLO MARCO (CONSIGLIERE)	Presente
CADORE PATRIZIA (CONSIGLIERE)	Presente
LOLLATO LUCA (CONSIGLIERE)	Presente
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Assente
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)	Assente
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)	Assente
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Assente

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT. MAURIZIO SACCHI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **PAOLO BELLINI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. **5** dell'ordine del giorno.

Sindaco ricorda il contributo del comune a favore delle utenze domestiche e non domestiche

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.32, in data 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art.51 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011);

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto il comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge 41/2021 che testualmente cita:

“5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”.

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 21/06/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 486.588,68 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. »

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 486.588,68 e comprende i costi fissi, pari al 58,60% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 41,40% come già rappresentato nella delibera di approvazione del piano finanziario TARI;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
 - che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati negli allegati al presente atto;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124);

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza COVID-19";

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Richiamato l'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 che testualmente cita:

Il comune può' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Richiamati i commi 1 e 3 dell'art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73 ("Decreto Sostegni Bis") che testualmente citano:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Ritenuto pertanto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri che verranno di seguito esposti;

Considerato che, in relazione alle utenze domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno ridotto la capacità contributiva dei cittadini a causa della bassa contingenza economica per avvenuta chiusura di numerose attività produttive e commerciali per un periodo, allo stato attuale, quantificabile in un trimestre;

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze domestiche, come sopra identificate, sono la riduzione della quota totale dovuta nella misura del 20 per cento;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività per un periodo, allo stato attuale, quantificabile in un trimestre;

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione conclusa, come sopra identificate e nello specifico di cui all'allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020 ad eccezione delle categorie ex DPR 158/99 n. 9 (case di cura), n. 11 (uffici), n. 12 (banche e studi professionali), n. 14 (edicole, farmacie, tabaccai), n. 25 (supermercati) che hanno continuato ininterrottamente la loro attività, sono la riduzione della quota totale dovuta nella misura del 30 per cento;

Considerato che il minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni sopra meglio specificate sarà finanziato in parte con trasferimento da parte dello Stato (utenze non domestiche) ed in parte con entrate proprie attraverso una rimodulazione delle entrate e delle spese del Bilancio 2021 che consenta il mantenimento degli equilibri di bilancio e il raggiungimento di un avanzo economico da maturare attraverso la fiscalità generale dell'ente;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dall'art. 38 bis del DL 124/2019 (legge di conversione n. 157 del 19/12/2019) pari al 5% del tributo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 21.06.2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17, in data 28/04/2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Con voti Favorevoli n° 8 su n° 8 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **di fissare** per l'anno 2021 nelle misure di cui al prospetto allegato al presente atto, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge

147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche);

2) **Di approvare** le seguenti agevolazioni delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021:

- riduzione della quota totale dovuta nella misura del 20 per cento per le utenze domestiche;
- riduzione della quota totale dovuta nella misura del 30 per cento per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione conclusa, che hanno già usufruito di uno sconto TARI per l'anno 2020 e di cui all'allegato A alla Delibera ARERA n. 158/2020 ad eccezione delle categorie ex DPR 158/99 n. 9 (case di cura), n. 11 (uffici), n. 12 (banche e studi professionali), n. 14 (edicole, farmacie, tabaccai), n. 25 (supermercati)

3) **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dall'art. 38 bis del DL 124/2019 (legge di conversione n. 157 del 19/12/2019);

4) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere

Con voti Favorevoli n° 8 su n° 8 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.



COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

UFFICIO TRIBUTI, INFORMATICA, COMMERCIOATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA

CONSIGLIO COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 21/06/2021

O G G E T T O :
TARIFFE TARI 2021

PROPOSTA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si propone l'adozione di un atto deliberativo in ordine
all'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N° 111 DEL 21/06/2021

SERVIZIO SEGRETERIA

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi, Informatica, commercio attività produttive, in relazione alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità

TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Pozzolengo, 21/06/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI,
INFORMATICA, COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

(Rag. Ivano Marcheselli)

[Handwritten signature]

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità:

CONTABILE TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Pozzolengo, 21/06/2021



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Cristiana Arrighi)

[Handwritten signature]

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, appone il visto di regolarità contabile afferente la copertura finanziaria:

ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA

LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA E' INSUFFICIENTE.

La spesa / L'entrata viene imputata / liquidata / incamerata ai seguenti capitoli:

- Capitolo _____ Denominazione " _____"
Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____"
Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____"
Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____"
Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____"
Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____"
Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____
- Capitolo _____ Denominazione " _____"
Art. _____ Importo € _____ Impegno n° _____

Pozzolengo, _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. ssa Cristiana Arrighi)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PAOLO BELLINI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Maurizio Sacchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 360 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA CHE:

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Lì, 02.07.2021
procedimento

Il Responsabile del
F.to Deborah Boletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

Visto l'art. 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, certifico che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva in data _____ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, senza aver riportato opposizioni;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il collegio (art. 134, comma 4).

Lì,

Il Segretario Generale
F.to Dott. Maurizio Sacchi

0																	
APKAPPA software - www.apkappa.it																	
UTENZE DOMESTICHE		CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA										CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE				TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff.		Quota unitaria PF Euro/m ²	Gettito QF Utenze domestiche	QUOTA FISSA	Coeff.	Quota unitaria parte variabile	Gettito QV utenze domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA MEDIA	Gettito QF+QV		
	n	m ²	%	m ²	Ka		Quf	Euro	Euro/m ²	Kb	Quov	Euro	Euro/Utenza	Euro/Utenza	Euro		
					Nord	S.tot*Ka	Ctuf / Somm S _(n) * Ka _(n)	Quf*S*Ka	Quf*Ka		Kb*Nuc	Qtot / Somm N _(n) * Kb _(n)	Quv*Kb*Nuc	Quv*Kb	QF+QV		
Famiglie di 1 componente	387	54.296,30	20,5%	140	0,84	45.609	0,68	31.164	0,573953	ad-hoc	0,30	116,1	25,14	2.919	7,54	88,07	34.083
Famiglie di 2 componenti	474	66.919,52	25,1%	141	0,98	65.581	0,68	44.810	0,669612	ad-hoc	1,80	853,2	25,14	21.453	45,26	139,80	66.264
Famiglie di 3 componenti	417	56.184,09	22,1%	135	1,08	60.679	0,68	41.460	0,737940	ad-hoc	2,05	854,85	25,14	21.495	51,55	150,97	62.955
Famiglie di 4 componenti	265	40.207,59	14,0%	152	1,16	46.641	0,68	31.869	0,792602	ad-hoc	2,60	689	25,14	17.325	65,38	185,64	49.193
Famiglie di 5 componenti	169	24.997,14	8,9%	148	1,24	30.996	0,68	21.179	0,847264	ad-hoc	2,20	371,8	25,14	9.349	55,32	180,64	30.528
Famiglie di 6 o più componenti	178	38.278,90	9,4%	215	1,30	49.763	0,68	34.002	0,888261	ad-hoc	3,40	605,2	25,14	15.218	85,49	276,51	49.219
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0	1,08	-	0,68	-	0,737940	ad-hoc	1,80	0	25,14	-	45,26	45,26	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0	0,84	-	0,68	-	0,573953	ad-hoc	0,00	0	25,14	-	-	-	-
TOTALE (escluso pertinenze)	1.890	280.883,54	100%	149		299.269		204.483,52			3.490	25,14	87.758,77				292.242,30
UTENZE NON DOMESTICHE		CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA										CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE				TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali	Coeff.		Quota unitaria PF Euro/m ²	Gettito QF Utenze non domestiche	QUOTA FISSA	Coeff.	Quota unitaria parte variabile	Gettito QV utenze non domestiche	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	Gettito QF+QV		
	n	m ²	%	m ²	Kc		Quf	Euro	Euro/m ²	Kd	kg/anno stimati	Quv	Euro	Euro/m ²	Euro		
					Nord	S.tot*Kc	Ctapf / Somm S _(ap) * Kc _(ap)	Quf*S*Kc	Quf*Kc		S*Kd	Qtot / Somm N _(n) * Kb _(n)	Sap*Kd (ap)*Cu	Quv*Kd	QF+QV		
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	1.840,05	1,4%	368	ad-hoc	0,40	1,01	742	0,40	ad-hoc	2,50	4.600	0,15	696	0,38	0,78	1.437
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	1.605,17	1,3%	803	ad-hoc	0,80	1,01	1.284	0,81	ad-hoc	6,00	9.631	0,15	1.456	0,91	1,71	2.750
3 Stabilimenti balneari	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,63	1,01	-	0,63	ad-hoc	5,20	-	0,15	-	0,79	1,42	-
4 Esposizioni, autosaloni	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,43	1,01	-	0,43	ad-hoc	3,55	-	0,15	-	0,54	0,97	-
5 Alberghi con ristorante	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	1,07	1,01	-	1,08	ad-hoc	8,79	-	0,15	-	1,33	2,41	-
6 Alberghi senza ristorante	53	23.997,36	18,8%	453	ad-hoc	1,00	1,01	24.183	1,01	ad-hoc	7,50	179.980	0,15	27.217	1,13	2,14	51.400
7 Case di cura e riposo	1	952,36	0,7%	952	ad-hoc	1,00	1,01	960	1,01	ad-hoc	8,19	7.800	0,15	1.179	1,24	2,25	2.139
8 Uffici, agenzie, studi professionali	51	5.281,87	4,1%	104	ad-hoc	1,20	1,01	6.387	1,21	ad-hoc	13,95	73.682	0,15	11.142	2,11	3,32	17.530
9 Banche ed istituti di credito	3	599,27	0,5%	200	ad-hoc	0,87	1,01	525	0,88	ad-hoc	7,17	4.297	0,15	650	1,08	1,96	1.175
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	35	5.691,68	4,5%	163	ad-hoc	1,30	1,01	7.457	1,31	ad-hoc	10,00	56.917	0,15	8.607	1,51	2,82	16.064
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	347,00	0,3%	87	ad-hoc	0,98	1,01	340	0,99	ad-hoc	10,00	3.470	0,15	525	1,51	2,50	867
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	21	3.226,30	2,5%	154	ad-hoc	0,60	1,01	1.936	0,60	ad-hoc	7,00	22.584	0,15	3.415	1,06	1,66	5.366
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1.173,00	0,9%	168	ad-hoc	0,90	1,01	1.056	0,91	ad-hoc	9,00	10.557	0,15	1.596	1,36	2,27	2.660
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,91	1,01	-	0,92	ad-hoc	7,50	-	0,15	-	1,13	2,05	-
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	108	73.208,61	57,4%	678	ad-hoc	0,31	1,01	22.695	0,31	ad-hoc	3,30	241.588	0,15	36.533	0,50	0,81	59.404
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	18	6.236,92	4,9%	346	ad-hoc	2,42	1,01	15.210	2,44	ad-hoc	19,84	123.740	0,15	18.712	3,00	5,44	33.922
17 Bar, caffè, pasticceria	7	794,10	0,6%	113	ad-hoc	2,05	1,01	1.641	2,07	ad-hoc	18,00	14.294	0,15	2.162	2,72	4,79	3.802
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8	2.482,47	1,9%	310	ad-hoc	1,10	1,01	2.752	1,11	ad-hoc	12,00	29.790	0,15	4.505	1,81	2,92	7.257
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,77	1,01	-	0,78	ad-hoc	21,41	-	0,15	-	3,24	4,01	-
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	84,00	0,1%	84	ad-hoc	3,03	1,01	256	3,05	ad-hoc	24,86	2.088	0,15	316	3,76	6,81	572
21 Discoteche, night club	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,52	1,01	-	0,52	ad-hoc	13,45	-	0,15	-	2,03	2,56	-
22 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
23 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
24 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
25 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
26 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
27 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
28 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
29 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
30 -	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	0,00	0,0%	0	ad-hoc	0,00	1,01	-	-	ad-hoc	0,00	-	0,15	-	-	-	-
TOTALE	324	127.520,16	100%	394		22,29		86.961			219,21	785,019		118.710,59			206.346,38
TOTALE GENERALE	2.214	408.403,70		184				292.119,32				206.469,36				498.588,68	

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	25,144700					
Famiglie di 1 componente	387	54.296,30	20,5%	140,3	0,84	0,30	0,573953	80,53	7,54	7,54	88,07
Famiglie di 2 componenti	474	66.919,52	25,1%	141,2	0,98	1,80	0,669612	94,54	45,26	22,63	139,80
Famiglie di 3 componenti	417	56.184,09	22,1%	134,7	1,08	2,05	0,737940	99,43	51,55	17,18	150,97
Famiglie di 4 componenti	265	40.207,59	14,0%	151,7	1,16	2,60	0,792602	120,26	65,38	16,34	185,64
Famiglie di 5 componenti	169	24.997,14	8,9%	147,9	1,24	2,20	0,847264	125,32	55,32	11,06	180,64
Famiglie di 6 o più componenti	178	38.278,90	9,4%	215,1	1,30	3,40	0,888261	191,02	85,49	14,25	276,51
Totale	1.890	280.883,54	100%	148,6		Media	0,751605		Media	14,84	

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
								n	m ²	Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	1.840,05	ad-hoc	0,40	ad-hoc	2,50	0,403102	0,378050	0,781152
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	1.605,17	ad-hoc	0,80	ad-hoc	6,00	0,806204	0,907321	1,713525
3	Stabilimenti balneari	-	-	ad-hoc	0,63	ad-hoc	5,20	0,634886	0,786345	1,421231
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	ad-hoc	0,43	ad-hoc	3,55	0,433335	0,536831	0,970166
5	Alberghi con ristorante	-	-	ad-hoc	1,07	ad-hoc	8,79	1,078298	1,329225	2,407523
6	Alberghi senza ristorante	53	23.997,36	ad-hoc	1,00	ad-hoc	7,50	1,007756	1,134151	2,141906
7	Case di cura e riposo	1	952,36	ad-hoc	1,00	ad-hoc	8,19	1,007756	1,238493	2,246248
8	Uffici, agenzie, studi professionali	51	5.281,87	ad-hoc	1,20	ad-hoc	13,95	1,209307	2,109521	3,318827
9	Banche ed istituti di credito	3	599,27	ad-hoc	0,87	ad-hoc	7,17	0,876747	1,084248	1,960995
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	35	5.691,68	ad-hoc	1,30	ad-hoc	10,00	1,310082	1,512201	2,822283
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	347,00	ad-hoc	0,98	ad-hoc	10,00	0,987600	1,512201	2,499802
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	21	3.226,30	ad-hoc	0,60	ad-hoc	7,00	0,604653	1,058541	1,663194
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1.173,00	ad-hoc	0,90	ad-hoc	9,00	0,906980	1,360981	2,267961
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	ad-hoc	0,91	ad-hoc	7,50	0,917058	1,134151	2,051208
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	108	73.208,61	ad-hoc	0,31	ad-hoc	3,30	0,312404	0,499026	0,811431
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	18	6.236,92	ad-hoc	2,42	ad-hoc	19,84	2,438768	3,000207	5,438975
17	Bar, caffè, pasticceria	7	794,10	ad-hoc	2,05	ad-hoc	18,00	2,065899	2,721962	4,787861
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8	2.482,47	ad-hoc	1,10	ad-hoc	12,00	1,108531	1,814641	2,923172
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	ad-hoc	0,77	ad-hoc	21,41	0,775972	3,237623	4,013594
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	84,00	ad-hoc	3,03	ad-hoc	24,86	3,053499	3,759332	6,812831
21	Discoteche, night club	-	-	ad-hoc	0,52	ad-hoc	13,45	0,524033	2,033910	2,557943
22	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
	Totale	324	127.520,16							

Allegato A

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Data riapertura ⁽³⁾	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” a cui riportano i codici 45.11.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” e 45.11.02 “Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”; (6) riapertura consentita solo per l’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Rif. normativo
1	Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020	
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020	
2	Teatri	90.04	08.03.2020	
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 ⁽³⁾⁽⁴⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 ⁽⁵⁾	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
16	Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾	47.82-47.89 ⁽⁷⁾	12.03.2020	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	

COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale N. 15 del 17/06/2021	Parere sulla proposta di deliberazione di approvazione del piano finanziario TARI e delle relative tariffe per l'anno 2021
---------------------------------	---

Il sottoscritto, dott. Lorenzo Guerresi, Revisore Unico del Comune di Pozzolengo, chiamato ad esprimere il parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "*Tari – Approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021*" e "*Tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari)*".

Visto l'articolo 1 comma 639-704 della L. 147/2013 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale e che prevede l'imposizione in materia di servizio rifiuti affidata alla Tari.

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013 che prevede: "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";
- il PEF 2021, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 486.589;
- la relazione di accompagnamento al PEF;
- il report di validazione del PEF 2021 rifiuti in coerenza al "MTR Arera 443/2019";
- le Tariffe Tari 2021 per le utenze domestiche e non domestiche;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili di settore.

Rilevato che:

- il comma 5 dell'art. 30 del DL 23/03/2021 n. 41 prevede, limitatamente all'anno 2021, che i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Preso atto che il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione.

Esaminata la proposta di deliberazione per l'approvazione del piano finanziario Tari e le tariffe ed agevolazioni Tari per l'anno 2021.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio.

Osservato:

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- la coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato;

ESPRIME

parere favorevole sulle sopra proposte di deliberazione così come presentate e depositate agli atti e riguardo ai risvolti contabili che esse comportano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pozzolengo, 17 giugno 2021

L'organo di revisione
Dott. Lorenzo Guerresi

